GRUPPO24ORE

LEX24

Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile

Ordinanza 27 novembre 2018, n. 30664

Massima

Circolazione stradale - Segnaletica stradale segnalazioni fisse delle postazioni mobili di rilevamento elettronico della velocità - Presenza di intersezioni prima del luogo di rilevamento della velocità - Conseguenze.

In tema di circolazione stradale, le segnalazioni fisse delle postazioni mobili di rilevamento elettronico della velocità devono essere ripetute ogni volta che fra tali segnalazioni ed il luogo ove si trovano le suddette postazioni vi siano intersezioni stradali.

Massima redazionale

Velocità - Limiti fissi - Accertamento - Apparecchi rilevatori - Postazioni di rilevamento - Segnalazione - Prima e dopo eventuali intersezioni -Obbligo

In tema di segnaletica stradale relativa al rilevamento elettronico della velocità, è illegittimo il relativo accertamento ogni qualvolta tra il segnale ed il luogo di rilevamento della velocità vi siano intersezioni stradali e la segnalazione della postazione di rilevamento non sia stata ripetuta dopo le predette intersezioni.

Integrale

Sanzioni amministrative - Segnaletica stradale - Opposizione a verbale di accertamento - Violazione dell'art. 104 Reg. Esec. CDS - Omessa ripetizione della segnaletica di divieto per ogni intersezione - Applicabilità dell'art. 2 co. 1 D.M. n. 15/8/2007 - Accoglimento

---

Integrale

Sanzioni amministrative - Segnaletica stradale - Opposizione a verbale di accertamento - Violazione dell'art. 104 Reg. Esec. CDS - Omessa ripetizione della segnaletica di divieto per ogni intersezione - Applicabilità dell'art. 2 co. 1 D.M. n. 15/8/2007 - Accoglimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere

Dott. CARRATO Aldo - rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27780-2017 proposto da:

(OMISSIS), il quale agisce sia in proprio che in qualita' di socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore della societa' (OMISSIS) SAS DI (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

PREFETTO DI PORDENONE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 326/2017 del TRIBUNALE di PORDENONE, emessa il 26/4/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CARRATO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il sig. (OMISSIS), in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante pro-tempore della societa' (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) & C., ha proposto ricorso per cassazione - riferito a due motivi - avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 326/2017 (pubblicata il 26 aprile 2017), con la quale veniva rigettato l'appello contro la sentenza n. 65/2016 del Giudice di pace di Pordenone, con cui era stata respinta l'opposizione formulata ai sensi dell'articolo 204-bis C.d.S. 1992 avverso un verbale di accertamento del 10/2/2015 elevato dal Polstrada in ordine alla violazione di cui all'articolo 142 C.d.S., comma 9, mediante la quale era stata sostenuta l'illegittimita' di tale verbale per l'inidoneo rispetto della segnaletica stradale avuto riguardo, in particolare, alla mancata ripetizione della stessa in seguito alle intersezioni stradali presenti sul posto.

Con il primo motivo di ricorso il (OMISSIS) ha dedotto - in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, - la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 142 C.d.S., comma 6-bis, con riferimento alla ravvisata legittimita' - con la sentenza impugnata - della segnalazione fissa per segnalare un postazione mobile ai fini dell'accertamento della velocita'.

Con la seconda censura il ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3,- la violazione e/o falsa applicazione del Decreto Ministeriale 15 agosto 2007, articolo 2, comma 1,

avuto riguardo al rigetto, con la sentenza di appello, anche del motivo concernente la prospettata illegittimita' del compiuto accertamento senza ripetere la segnalazione relativa al rilevamento elettronico della velocita' nonostante che nel tratto di strada che intercorreva tra il posizionamento del segnale fisso e la postazione mobile di controllo vi fossero diverse intersezioni con altre strade.

L'intimato Prefetto della Provincia di Pordenone non ha svolto attivita' difensiva in questa sede.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il secondo motivo potesse essere dichiarato manifestamente fondato (con l'assorbimento del primo), con la conseguente definibilita' nelle forme dell'articolo 380-bis c.p.c., in relazione all'articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio, in prossimita' della quale la difesa del ricorrente ha depositato memoria ai sensi del citato articolo 380-bis c.p.c., comma 2.

Rileva il collegio che, in effetti, il secondo motivo di ricorso - che puo' essere esaminato preliminarmente in virtu' del principio della ragione piu' liquida - e' manifestamente fondato, in tal senso trovando conferma la proposta gia' formulata dal relatore ai sensi del citato articolo 380-bis c.p.c., comma 1.

Infatti, nel rigettare il secondo motivo di gravame, il Tribunale di Pordenone non si e' conformato alla piu' recente giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolare, Cass. n. 11018/2014) che ha statuito il principio di diritto (al quale dovra' uniformarsi il giudice di rinvio) in virtu' del quale, in tema di segnaletica stradale, poiche', ai sensi dell'articolo 104 reg. esec. C.d.S., i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione (e il relativo onere probatorio spetta alla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore: cfr. Cass. n. 680/2011), la limitazione di velocita' imposta da un segnale precedente l'intersezione viene meno dopo il superamento dell'incrocio, qualora non sia ribadita da un nuovo apposito segnale, in mancanza del quale rivive la prescrizione generale dei limiti di velocita' relativi al tipo di strada, salvo quanto disposto da segnali a validita' zonale o da altre condizioni specifiche.

Orbene, nella fattispecie in questione, il Tribunale di Pordenone, dando atto che con il motivo di appello era stata prospettata l'illegittimita' dell'accertamento per non aver la Polstrada ripetuto la segnalazione della postazione di rilevamento (in relazione allo specifico limite di velocita' presente in loco) a seguito delle due intersezioni sul posto, lo ha respinto. Tuttavia, nel ravvisarne l'infondatezza, non ha spiegato quale fosse stata la concreta dinamica del senso di circolazione dell'odierno ricorrente e ha giustificato la sua decisione sull'assunto generale - senza, pero', rapportarlo all'accertamento specifico della suddetta dinamica (e, quindi, omettendo la valutazione circa la sussistenza della necessita' o meno della ripetizione del segnale prescrittivo del limite di velocita') - che l'obbligo di ripetizione dell'anzidetta segnalazione costituirebbe una tutela per gli automobilisti che si immettono nella strada gia' in precedenza segnalata, ma successivamente alla segnalazione medesima.

In ogni caso ed in senso risolutivo si osserva che la norma dedotta come violata (del Decreto Ministeriale 15 agosto 2007, articolo 2, comma 1) stabilisce inequivocamente che "la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocita' deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi,- in particolare e' necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.".

Da cio' si inferisce che la disposizione normativa non limita il suo ambito applicativo alla sola ipotesi in cui l'automobilista si immetta nella strada da un punto successivo rispetto a dove e' posizionata la segnalazione (circostanza, oltretutto, contestata dall'odierno ricorrente e sulla quale non e' dato riscontrare che la P.A. appellata aveva assolto nel giudizio in questione il relativo onere probatorio), ma detta una disciplina che si applica ogni qualvolta tra il segnale ed il luogo di rilevamento della velocita' vi siano intersezioni stradali.

Da tanto deriva la sussistenza della denunciata violazione, del Decreto Ministeriale 15 agosto 2007, articolo 2, comma 1.

L'accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del primo.

In definitiva, l'impugnata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con conseguente rinvio della causa al Tribunale di Pordenone - in composizione monocratica ed in persona di altro magistrato, che, nell'attenersi al principio di diritto precedentemente enunciato, provvedera' a regolare anche le spese della presente fase di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, in relazione al motivo accolto ed anche per le spese della fase di legittimita', al Tribunale di Pordenone - in composizione monocratica, in persona di altro magistrato.